

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZIONE V CIVILE

P. 4499/10
Sens. N. 18-5-10
Specie: #
Depositata il 15 GIU 2010
Rg. N. 39745/09
Cron. N. 44303/10
Rep. N.

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 48 LG 374/91

Il giudice di pace dott. AGOSTINO FERAUD ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile scritta in primo grado al R.G. n. 39745/09, promossa da "**CARROZZERIA** S.n.c.", in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _____, e "ad adiuvandum" da **GIUSEPPINA**, rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocato Massimo Perrini come da procura a margine della citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Tassoni n.12.

ATTORE

Nei confronti di **REALE MUTUA ASSICURAZIONI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, via Corte d'Appello n.11.

CONVENUTA CONTUMACE

E nei confronti di **VITTORIO**, residente in Torino, _____

CONVENUTO CONTUMACE

E nei confronti di **SARA ASSICURAZIONI S.p.a.** in persona del Procuratore Speciale Dott. Sabino Di Muro, con sede in Roma, via Po n.20, ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Stati Uniti via Magenta n. 62, presso gli avvocati

Prenotate copie il 01 LUG 2010

Rilascio copie a GENU

Avv. PERRANI

Avv. _____

Torino,

Il Funzionario
www.unarca.it

È stato chiesto _____
all'Avv. PERRANI HA SOTTO
nell'istanza _____
Torino

Alessandro Riscossa e Maria Cristina Ottavis, che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di intervento volontario notificato.

TERZO INTERVENIENTE

OGGETTO :

Risarcimento danni da sinistro automobilistico.

All'udienza del 19 maggio 2010 la causa era posta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni :

PER L'ATTORE Voglia il sig. Giudice di pace, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

In via pregiudiziale e /o preliminare

Dichiarare inammissibile l'intervento dispiegato dalla Sara Assicurazioni S.p.a. e ordinare che il processo prosegua tra le parti originarie

In via istruttoria

Ammettersi le prove per interpellato e testi dedotte in atti, tutti da intendersi precedute dalla dizione "vero che", previa, se del caso, ammissione di idonea CTU tecnica.

Nel merito:

condannare i convenuti congiuntamente, disgiuntamente o in solido con la Reale Mutua Ass.ni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di parte attrice r s.n.c., cessionaria del credito , da liquidarsi nella residua misura di € 2.764,58, o nella minore e veriore somma che il giudice riterrà di giustizia congrua .

Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA, CPA .

PER L'INTERVENUTA VOLONTARIA

In via preliminare :

Dare atto che la Sara Assicurazioni S.p.a. è intervenuta nel giudizio ai sensi dell'articolo 105 c.p.c. come consentito dall'articolo 149 CdA e per l'effetto estromettere dal presente giudizio Reale Mutua Assicurazioni S.p.a.

In via istruttoria :

Disporre CTU tecnica ed ammettere le prove come indicato nell'atto di intervento volontario.

Nel merito :

Dare atto che la Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. ha già corrisposto alla signora Giuseppina la somma di € 2.000,0 e dichiarare che detta somma costituisce il corretto risarcimento spettante per i danni subiti nell'incidente per cui è causa e per l'effetto respingere ogni ulteriore richiesta. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA, e Cpa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti la Carrozzeria , in forza di cessione del credito vantato dalla signora Giuseppina , che sottoscriveva l'atto "ad adiuvandum", nei confronti di società Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. , cessione effettuata nei suoi confronti e relativa a sinistro occorso in data 14 giugno 2009, conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace la suddetta compagnia di assicurazioni, nonché il responsabile civile signor . . . Vittorio.

Esponavano le parti attrici che il sinistro, verificatosi in Torino, via . . . angolo via , nella data di cui sopra, aveva visto la vettura della Signora

... , ovvero la Alfa ... venire urtata e danneggiata dal
veicolo Lancia /, di proprietà del Sig. Vittorio,
assicurato per la RCA auto presso la Reale Mutua Assicurazioni .

Asseriva l'attore che la responsabilità del sinistro era da ascrivere al
conducente di quest'ultimo veicolo che, proveniente da via Vibo, non
concedeva la dovuta precedenza al veicolo attoreo.

Di fatto il sig. Vittorio, compilando il Cai, si assumeva la responsabilità
del sinistro.

In seguito a richiesta di risarcimento inviata dall'attore sia alla compagnia
tenuta a risarcire ex art. 149 CdA , ovvero la Sara Assicurazioni S.p.a., che
alla compagnia del responsabile civile la Reale Mutua Assicurazioni, veniva
corrisposta ed inviata a titolo di risarcimento, dalla prima società sopra
indicata la sola somma di € 2.000,00 che veniva trattenuta in acconto del
maggiore preteso.

La cessionaria del credito a questo punto citava in giudizio il responsabile
civile e la sua compagnia assicuratrice, precisato in tale atto che si intendeva
ottenere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. ,
avendo inviato la richiesta stragiudiziale ad entrambe le assicurazioni ,
esplicitando l'intenzione di agire nei confronti del responsabile del fatto, ai
sensi delle norme sopra indicate , e della sua assicuratrice e non nei
confronti della propria assicurazione come sarebbe consentito laddove si
fosse inteso fare riferimento alla facoltà prevista dalla art. 149 CdA. .

All'udienza del 14 dicembre 2009, nessuno compariva e si costituiva per i convenuti, benché l'atto di citazione fosse stato ritualmente notificato, ed i medesimi venivano pertanto dichiarati contumaci.

Alla stessa udienza interveniva volontariamente ai sensi dell'articolo 105 comma 2 c.p.c. la Sara Assicurazioni la quale chiedeva estromettersi la Reale Mutua Assicurazioni, e nel merito, contestando la richiesta risarcitoria in punto quantum debeatur, dava atto di avere corrisposto nella fase stragiudiziale un risarcimento pari ad € 2.000,00 e chiedeva di accertarsi, anche tramite, se del caso, idonea CTU, la congruità di tale corresponsione.

A questo intervento in causa la parte attrice si opponeva con dovizia di argomentazioni dedotte a verbale precisando di non accettare il contraddittorio con l'intervenuta e dopo lo scambio di memorie il giudice riteneva opportuno decidere la questione preliminare e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 19 maggio 2010, ove le parti precisavano anche nel merito come in epigrafe riportato.

Prima di esaminare la legittimità dell'intervento in causa della Sara Assicurazioni s.p.a. occorre decidere in ordine alla proponibilità dell'azione qui proposta, questione rilevabile d'ufficio dal giudice.

Occorre decidere se l'attrice potesse o meno agire contro l'assicuratore responsabile e cioè contro la convenuta Reale Mutua Assicurazioni.

Occorre evidenziare che si tratta di questione ormai decisa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (vedasi sentenza n. 180/2009 e ordinanza n. 192 del 28.05.10).

Nella prima si precisa che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 149 CdA, porta a ritenere che accanto alla nuova azione diretta

contro il proprio assicuratore è ammessa l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile.

In sostanza l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà , quindi un'alternativa all'azione tradizionale per fare valere la responsabilità dell'autore del danno.

Occorre evidenziare che la lettera di messa in mora , prodotta dall'attore è stata redatta con l'osservanza di tutti i requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni e con il rispetto dello spazium deliberandi.

Si noti come la lettera di cui sopra, inviata ad entrambe le compagnie assicuratrici, precisa che viene inviata " per quanto occorra" ex art.144 comma 1 (azione diretta del danneggiato contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile) ed ex art. 145 Cda (che prende in considerazione la proponibilità dell'azione di risarcimento).

Ne consegue che l'attore evidentemente intendeva sin dal momento della richiesta risarcitoria, assicurarsi la facoltà di poter agire con l'azione tradizionale.

Sull' atto di intervento volontario espletato dalla Sara Assicurazioni che ha chiesto accertarsi l'entità del danno , si deve osservare che la compagnia predetta ha assunto di fatto un atteggiamento di contrasto con la domanda proposta dalla parte attrice.

Si tratta innanzi tutto di vedere se un tale atteggiamento sia conforme agli obblighi che incombono sull'assicuratore in dipendenza del contratto o meglio se esso assicuratore così facendo adempia o meno a tali obblighi.

Occorre fare riferimento agli obblighi che scaturiscono dall'articolo 122 del Codice Assicurazioni , in riferimento agli articoli 2054 c.c. e 91 comma 2

Codice della strada che regolano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli ove si evince che la copertura assicurativa deve comprendere qualsiasi evento dannoso che si ricollegli alla circolazione indipendentemente dalla distinzione tra rischi addebitabili alla condotta del conducente e rischi dipendenti da particolari condizioni del veicolo, stante il contenuto dell'articolo 2054 cc, ultimo comma.

Ne scaturisce che l'obbligo dell'assicuratore è pur sempre quello di intervenire in presenza di un danno provocato dalla circolazione di un veicolo assicurato, provvedendo al risarcimento di detto danno e non di assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo.

Si deve infatti rilevare che il riferimento dell'articolo 122 all'assicurazione della responsabilità civile verso in terzi per i danni da circolazione dei veicoli comporta per l'individuazione del contratto, in forza al quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo e quindi non ad agire contro il proprio assicurato, chiedendo di estromettersi la compagnia del responsabile civile.

Tanto comporterà l'applicazione delle norme previste in via generale, dalla sezione relativa all'assicurazione contro i danni, il che porterà a dire che anche l'assicurato era tenuto ad osservare per il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, un comportamento di collaborazione, provvedendo, ad esempio, ad una tempestiva denuncia del fatto (art.1913 c.c.) per consentire all'assicuratore di assumere quelle iniziative che si rendessero necessarie nei confronti del terzo danneggiato il cui danno esso deve risarcire.

In tale senso si può dunque intendere il fatto che il difensore della parte attrice oltre che a scrivere all'assicuratrice del responsabile si preoccupò di inviare copia della lettera anche Sara assicurazioni, come in precedenza si è rilevato.

Se dunque si fa riferimento agli obblighi incombenti sulle parti in forza del contratto (che non contenesse una clausola che obbligasse l'assicurato a comunque adire la procedura di cui all'articolo 149) non si riesca a capire quale possa essere l'interesse che l'intervenuta intende fare valere per giustificare la sua presenza in causa.

Si deve convenire che la difesa della parte intervenuta non risulta avere un proprio interesse agire ex articolo 100 cpc e quindi l'intervento adesivo sarebbe inammissibile ex art. 105 c.p.c.

D'altra parte , dal punto di vista sostanziale e non processuale , costituirebbe un assurdo giuridico l'intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato , giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio previa dichiarazione liberatoria dell'assicurato del responsabile civile da parte del danneggiato creditore.

Neanche tale intervento potrebbe essere giustificato inquadrandolo nella fattispecie dell'accollo ex art. 1273 c.c. dal momento che detto istituto giuridico presuppone un accordo tra il debitore originario e il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso.

D'altra parte non può giustificare l'intervento in esame neanche la c.d. "convenzione CARD" o altro accordo associativo Ania.

Si avrebbe infatti un interesse che non può ricondursi ad un diritto relativo all'oggetto o dipendente al titolo della causa, posto che qui si discute sul

risarcimento danni chiesto dall'attore al responsabile ed alla sua assicuratrice , mentre invocare le condizioni della CARD significa invocare una convenzione intercorsa tra assicuratori per regolare i rapporti conseguenti alla procedura di risarcimento diretto e cioè al fatto che l'assicurato di essa si sia avvalso e non al fatto che l'assicurato, estraneo a detta convenzione , non abbia inteso avvalersi della stessa.

Ne consegue in via preliminare la reiezione della domanda di intervento volontario della Sara Assicurazioni S.p.a per inammissibilità , con vittoria di spese di lite a favore della parte attrice liquidate come da dispositivo.

In riferimento al merito della causa il giudicante ritiene comunque opportuno disporre CTU tecnica al fine di valutare i danni effettivi subiti dalla vettura attorea e il costo per il ripristino.

E pertanto con ordinanza a parte sul verbale di causa si dispone il proseguimento del giudizio.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO DOTTOR AGOSTINO FERAUD

In via preliminare

Dichiara inammissibile ex art. 105 c.p.c. , secondo comma, l'intervento della Sara Assicurazioni S.p.a.

Condanna l'interveniente alla refusione delle spese di lite all'attore che liquida in € 721,00 per diritti ed € 840,00 per onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e rimborso forfettario.

Riservata la pronuncia in punto esposti al prosieguo della causa.

Dispone che la causa prosegua avanti a Sé come da ordinanza emessa nel verbale di udienza.

Torino, 16 giugno 2010..

II CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

DOTTOR AGOSTINO FERAUD

IL GIUDICE DI PACE
DOTTOR AGOSTINO FERAUD

FINO Dr.ssa Anna
CANCELLIERE - B3



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 16 GIUGNO 2010

FINO Dr.ssa Anna
CANCELLIERE - B3